



**OGGETTO:** Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale. Individuazione di regole e criteri da osservare per l'esercizio dell' "arte di strada" nel rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute

## **IL SINDACO**

### **Visti**

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell' 11 marzo 2020;
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure*



*urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

- il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante *“Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”*;
- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/06/2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto *“Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali”*;



### **Visti, altresì:**

- l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 566 del 12 giugno 2020;
  - l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 563 del 5 giugno 2020;
  - l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020;
  - l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020;
  - l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio 2020;
  - l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30 aprile 2020;
  - l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24 aprile 2020;
  - l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 521 del 6 aprile 2020;
  - l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 517 del 23 marzo 2020;
  - l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020;
  - l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020;
- il Regolamento per la disciplina delle arti di strada approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 17 settembre 2012;

### **Premesso che:**

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Gazzetta Ufficiale n. 147 dell'11 giugno 2020) ed in particolare l'art. 1 consente lo svolgimento delle attività economiche nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;
- con Ordinanza di Regione Lombardia n. 566 del 12 giugno 2020 avente per oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33" sono state recepite le sopracitate linee guida, con gli opportuni adattamenti al contesto e alle disposizioni specifiche per la prevenzione e il contenimento del contagio in Regione Lombardia, come da allegato n. 1 all'ordinanza;



- tra le attività economiche, produttive e ricreative previste rientrano gli “spettacoli”;

### **Dato atto che**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 17 settembre 2012 è stato adottato il Regolamento per la disciplina delle arti di strada con cui si intende valorizzare e incrementare le arti di strada, rendendo il territorio del Comune di Milano ospitale verso le stesse mediante la promozione delle attività artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo esercitate in spazi aperti al pubblico;
- il citato Regolamento prevede che l’esercizio dell’arte di strada e in particolare l’assegnazione degli spazi sono gestiti dall’Amministrazione attraverso un sistema informatizzato;
- a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 è stata sospesa la possibilità di prenotazione e autorizzazione per gli artisti di strada alla luce dei provvedimenti adottati;

### **Dato atto altresì che**

- è stato richiesto un parere a Regione Lombardia in merito all’ordinanza n. 566 sopra citata al fine di verificare che la c.d. “arte di strada” potesse essere ricondotta alle attività di “spettacolo” per cui è stata consentita la ripresa dal 15 giugno 2020;
- con comunicazione del 19 giugno 2020 Regione Lombardia ha risposto a tale richiesta confermando che la “c.d. “arte di strada” rientra tra le attività di “spettacolo” per cui è consentita la ripresa a partire dal 15 giugno 2020, naturalmente nell’osservanza delle misure di sicurezza volte ad evitare assembramenti e nel rispetto della distanza interpersonale, a garanzia della tutela della salute di cittadini e artisti”;

**Ritenuto**, quindi, necessario individuare le regole e i criteri per l’esercizio dell’ “arte di strada” al fine di assicurare il rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute e della sicurezza e di consentirne l’autorizzazione secondo quanto previsto dal citato Regolamento;





**Richiamate** le proprie precedenti Ordinanze relative all'adozione di provvedimenti eccezionali per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la situazione emergenziale in atto, che di seguito si indicano:

- n. 10 dell'11 marzo 2020;
- n. 11 del 12 marzo 2020;
- n. 12 del 13 marzo 2020;
- n. 13 e 14 del 16 marzo 2020;
- n. 15 del 23 marzo 2020;
- n. 16 del 26 marzo 2020;
- n. 17 del 28 marzo 2020;
- n. 18 del 2 aprile 2020;
- n. 19 del 7 aprile 2020;
- n. 20 del 20 aprile 2020;
- n. 21 del 30 aprile 2020;
- n. 22 del 04 maggio 2020;
- n. 23 del 04 maggio 2020;
- n. 24 del 11 maggio 2020;
- n. 25 del 13 maggio 2020;
- n. 26 del 18 maggio 2020;
- n. 27 del 20 maggio 2020;
- n. 28 del 22 maggio 2020;
- n. 29 del 25 maggio 2020;
- n. 30 del 26 maggio 2020;
- n. 31 del 29 maggio 2020;
- n. 32 del 3 giugno 2020;
- n. 33 del 2 giugno 2020;
- n. 34 dell'8 giugno 2020;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

## **ORDINA**

dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino alla validità delle richiamate ordinanze di Regione Lombardia e loro successive modifiche e integrazioni:



- 1) che per le “espressioni artistiche di strada” di cui all’art. 5 comma 2 del Regolamento per la disciplina delle arti di strada è fatto obbligo agli artisti:
  - a) di predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli spettatori di altra nazionalità;
  - b) di organizzare gli spazi della propria esibizione al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli spettatori, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;
  - c) di garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di 2 metri;
  - d) di utilizzare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree che potranno essere tolti esclusivamente durante l’esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali;
  - e) nel caso di esibizione di gruppi, di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra gli artisti; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima dovrà essere di 1,5 metri; tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
  - f) per gli ottoni, di munirsi di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante;
  - g) di manipolare gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena muniti di guanti;
  - h) di utilizzare costumi di scena individuali che, comunque, non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati igienizzati;
  
- 2) che per i “mestieri artistici di strada” di cui all’art. 5 comma 3 del Regolamento per la disciplina delle arti di strada è fatto obbligo agli artisti:
  - a) di predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità;
  - b) di organizzare gli spazi assegnati al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;
  - c) di utilizzare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree;



- d) di verificare l'utilizzo di idonei dispositivi di protezione delle vie aeree da parte dei clienti;
- e) di mettere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani;
- f) di garantire la pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature;
- g) di utilizzare guanti o, in sostituzione, di provvedere una igienizzazione frequente delle mani;
- h) di garantire la disinfezione delle mani per gli utenti nel caso di manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli, utilizzando ogni mezzo atto a comprovarne il rispetto, sulla osservanza della presente ordinanza la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge;

\*\*\*\*\*

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it), ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**IL SINDACO**  
**Giuseppe Sala**  
(Firmato digitalmente)

